



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69

del Consiglio comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. MODIFICHE. VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023.**

Il giorno 22.06.2021 ad ore 18.13 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Maestranzi Dario

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Assenti: consigliere **Lenzi Walter**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/48 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28 gennaio 2021 n. 16;

visto in particolare l'art. 12 (agevolazioni) che dispone il riconoscimento di agevolazioni, intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti a utenze domestiche e non domestiche;

visto l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 di disciplina della tariffa rifiuti, ai sensi del quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

dato atto che con deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113 è stata introdotta un'agevolazione per l'anno tariffario 2020, da riconoscere d'ufficio, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, corrispondente alla riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria per alcune tipologie di utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

atteso che anche nel 2021, appurato che tali limitazioni e sospensioni hanno continuato ad incidere negativamente sulla produttività di molte attività economiche, generando profonde lacerazioni sul tessuto socio-economico nazionale, con deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021 n. 16, si è valutato possibile e opportuno attivare anche per l'anno 2021 delle misure di sostegno alle attività economiche provate dalla crisi emergenziale;

considerato in particolare che con tale agevolazione è stata assicurata la riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria alle utenze non domestiche di seguito indicate con la diversa articolazione:

- a) riduzione quota fissa del 10%:
 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - Distributori di carburante
- b) riduzione quota fissa del 20%
 - Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), Associazioni, luoghi di culto
 - Cinematografi e teatri
 - Campeggi e impianti sportivi
 - Esposizioni e autosaloni
 - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante
 - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante
 - Uffici e agenzie
 - Banche e istituti di credito (agevolazione riconosciuta per il solo anno 2020)
 - Studi professionali
 - Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - Banchi di mercato beni durevoli
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
- Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Fiori e piante, pizza al taglio
- Discoteche, night club;

dato atto che l'agevolazione sopra indicata introdotta per gli anni 2020 e 2021 in relazione all'emergenza in atto ha trovato sede in un nuovo articolo regolamentare denominato "art. 12 bis Emergenza epidemiologica da COVID-19: Agevolazioni";

richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

vista da ultimo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

atteso che l'articolo 2, comma 1, lettera i) della L.p. 1 luglio 2011 n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" definisce l'"emergenza" come la situazione di danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale;

atteso altresì che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata Legge provinciale, la "gestione dell'emergenza" è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

richiamati i numerosi atti normativi ed amministrativi adottati dal Governo nel corso dell'anno 2020 e del 2021 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19;

appurato che, in particolare, anche nel corso del 2021 sono state disposte, da provvedimenti nazionali e/o provinciali, limitazioni e sospensioni al libero esercizio di molte attività produttive, commerciali e industriali, oltre che limitazioni sulla libera circolazione delle persone;

accertato che tali limitazioni e sospensioni, che si sono protratte dallo scorso anno, hanno inciso negativamente sulla produttività di molte attività economiche;

atteso che l'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 (misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) – cosiddetto Decreto sostegni bis – ha disposto in merito alle agevolazioni Tari. In particolare il comma 1 dispone che "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.";

considerato che il successivo comma 2 dispone altresì che "Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.";

preso atto che l'intervento agevolativo già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021 n. 16 (così come quello del 2020) e quantificato per l'anno in corso in 1 milione di euro a carico del bilancio comunale ex art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 è stato coperto con le risorse del Fondo funzioni fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020, come anche lo stanziamento per le agevolazioni 2020;

atteso che, in base a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Decreto-Legge n. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) per il 2021 le tariffe TARI (e il Piano Economico Finanziario) devono essere approvate entro il termine ultimo del 30 giugno;

precisato che le risorse stanziare con l'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 non sono ancora state ripartite tra gli Enti interessati, posto che, come dispone il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 24/2020, ciò avverrà entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 25.05.2021 n. 73, ossia entro il 26 giugno prossimo;

considerato altresì che in ambito provinciale l'attribuzione dei fondi dovrà transitare dalle assegnazioni provinciali attraverso un provvedimento della Giunta provinciale, per cui i tempi di conoscenza dell'entità economica che sarà corrisposta al Comune di Trento saranno più lunghi;

rilevato che se si attendono i tempi di assegnazione provvedimento delle risorse, non sarà più possibile approvare le agevolazioni tariffarie con la modifica regolamentare, posto che si andrà oltre il 30 giugno, termine ultimo come precisato sopra;

atteso che il riparto, come dispone il Decreto legge, verrà effettuato "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021." e che IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione di Anci) ha pubblicato sul proprio sito IFEL un'ipotesi di riparto dei fondi per i Comuni, che per il Comune di Trento si stimano in 1.253.001,00 euro, mentre in altre simulazioni commentate a livello dottrinale l'importo per il Comune di Trento sarebbe di poco più di 1,1 milioni di euro;

considerato, che sulla base dei dati forniti da Dolomiti Ambiente S.r.l., il costo dell'agevolazione tariffaria al 10% o al 20% sulle categorie economiche nel 2020, con dati a consuntivo, è pari a circa 980.000,00 euro (I.V.A. inclusa) e si può presumere che nel 2021 le attività economiche, in relazione alla situazione economica come conseguenza della pandemia, non siano aumentate;

ritenuto, se il Comune di Trento disporrà delle risorse nei termini finanziari sopra indicati (più di un milione di euro), di poter quindi duplicare la riduzione già approvata dal Consiglio comunale per il 2021 sulla quota fissa della tariffa rifiuti rispetto alle categorie delle utenze non domestiche già agevolate (quindi rispettivamente dal 10% al 20% e dal 20% al 40%) con un impegno di risorse stimabile in un milione di euro;

atteso che l'incognita delle risorse che saranno concretamente assegnate al Comune di Trento suggerisce un comportamento prudentiale, e in questo senso si ritiene di subordinare la modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva da parte del Consiglio comunale, subordinandone l'efficacia alla formale assegnazione al Comune di Trento delle risorse ex art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

dato atto che le agevolazioni proposte sono in grado di contemperare l'esigenza di garantire un idoneo intervento agevolativo e un sostenibile impatto a livello di bilancio comunale;

appurato che l'onere presunto da porre a carico del bilancio comunale, alla luce dei dati emersi in sede di fatturazione a consuntivo della tariffa rifiuti per l'anno 2020, ammonta a circa un milione di euro;

richiamato l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province;

atteso che la necessità di coprire l'intervento agevolativo per un milione di euro richiede di operare anche una variazione di bilancio per stanziare la relativa spesa, prevedendo la copertura con i fondi derivanti del riparto delle risorse ex art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

rilevata pertanto la necessità di apportare le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 procedendo all'integrazione del capitolo di spesa 2090 "EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA" per un importo pari a euro 1.000.000,00 e all'integrazione del capitolo d'entrata 20158 "TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DL 34/2020" per un importo pari a euro 1.000.000,00, con riferimento all'esercizio finanziario 2021;

dato atto che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali e dalla Commissione Capigruppo riunite in seduta congiunta in data 14 giugno 2021;

preso atto che, in data 15.06.2021, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e alla conseguente variazione di bilancio (parere n. 16/2021);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì una tariffa di natura corrispettiva;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni,

delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere sul punto, oltre che sulla variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, per le ragioni meglio esposte sopra, di subordinare l'efficacia della presente modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva da parte del Consiglio comunale, nonché della connessa variazione di bilancio, alla formale assegnazione al Comune di Trento delle risorse ex art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di modificare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 così come risultante dall'Allegato n. 3 "Variazioni di bilancio", elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e tipologie, nel quale si

richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

5. di dare atto che conseguentemente le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella:

ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE	Competenza 2021
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione disponibile	0,00
a) Maggiori entrate	1.000.000,00
b) Minori entrate	0
c) Maggiori spese	1.000.000,00
d) Minori spese	0,00
e) Tot. Comp. Positivi Avanzo + a)+ d)	1.000.000,00
f) Tot. Comp. Negativi b) + c)	1.000.000,00
Equilibrio di parte corrente e) – f) - (g)	0,00

6. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 3. rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 4 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 5 "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
7. di approvare altresì la variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, così come risultante dall'Allegato n. 3 "Variazioni di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e titoli, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, assolvendo così anche all'obbligo di comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
8. di prendere atto che con provvedimenti successivi la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione, nonché alle dotazioni di cassa;
9. di subordinare, per le ragioni meglio esposte in premessa, l'efficacia della presente modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva da parte del Consiglio comunale, nonché della connessa variazione di bilancio, alla formale assegnazione al Comune di Trento delle risorse ex art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
MODIFICHE. VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 38 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 22.06.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 48 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
MODIFICHE. VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 giugno 2021

Servizio Risorse finanziare e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 48 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
MODIFICHE. VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.06.2021